



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 26

In data 02/03/2017

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 15.02.2017 RELATIVO AL PROGETTO STRATEGICO DI INTERESSE REGIONALE "RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO TURISTICO DI BIBIONE EST" AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001, N.35: RATIFICA.

L'anno 2017, il giorno 02 del mese di Marzo alle ore 19:00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Arduini Annalisa	Consigliere	Presente
De Bortoli Elena	Consigliere	Presente
Scodeller Sandro	Consigliere	Presente
Cassan Cristina	Consigliere	Presente
Pitaccolo Gianluca	Consigliere	Presente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente
Marchesan Luca	Consigliere	Presente
Zirolto Mafalda Sabrina	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Assente
Boer Laura	Consigliere	Presente
Tollon Luca	Consigliere	Presente
Bandolin Giampietro	Consigliere	Assente
Teso Emiliano	Consigliere	Presente
Vizzon Giorgio	Consigliere	Presente
Morando Elena	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 15 compreso il Sindaco ed Assenti N. 2

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, inserirlo nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 15.02.2017 RELATIVO AL PROGETTO STRATEGICO DI INTERESSE REGIONALE "RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO TURISTICO DI BIBIONE EST" AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001, N.35: RATIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 25.09.2014 l'Amministrazione ha definito le linee guida per la definizione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della legge regionale Veneto 29 Novembre 2001, n.35 di un progetto strategico di interesse Regionale "Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est", riconoscendo la sussistenza di un rilevante interesse pubblico nell'accordo da stipulare tra Amministrazione Comunale, Regionale, Provinciale, gli Enti coinvolti ed i soggetti privati.
- che nel medesimo provvedimento è stato dato mandato al Sindaco affinché, sulla scorta delle linee guida stabilite e degli approfondimenti istruttori derivanti dall'esame del progetto in conferenza dei servizi, proceda a definire i contenuti dell'accordo in oggetto, dando atto nel contempo che terminati i lavori l'accordo siglato sarà sottoposto nuovamente all'attenzione del Consiglio Comunale per la ratifica;
- che in data 7 ottobre 2014 è stata trasmessa alla Sezione Urbanistica ed alla Sezione Turismo della Regione Veneto dalla Ditta Attuatrice, Immobiliare Nettuno S.p.a. la proposta di Accordo di Programma del Progetto Strategico di interesse regionale "Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione Est", successivamente integrata;
- che i contenuti dell'Accordo sono in sintesi i seguenti:
 1. costituzione di servitù di uso pubblico del cosiddetto Parco della Biodiversità e della sua futura gestione secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione V.I.A.
 2. progettazione e realizzazione del nuovo tracciato del collettore denominato Canale VII[^] in sintonia con le indicazioni contenute nel progetto generale della CAIBT "Lavori di riqualificazione della rete fognaria di Bibione centro – 1° intervento".
 3. progettazione e riqualificazione di via Lattea secondo quanto già approvato dagli uffici competenti

modifiche di carattere urbanistico

parziale modifica delle destinazioni d'uso ammesse nella Z.T.O. C4.2 trasformando il vincolo di destinazione a "residenza stabile" per mc 18.000 concedendo la possibilità di realizzare, nell'intero ambito, un complesso turistico ricettivo di tipo villaggio-albergo e complementari, formato da unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate a gestione unitaria (secondo le indicazioni introdotte dalla recente normativa regionale sul turismo). Tale variazione non modifica in aumento le previsioni volumetriche sin d'ora approvate.

riqualificazione del centro commerciale di Lido dei Pini

progettazione da parte della proponente ed eventuale realizzazione con risorse pubbliche, di un piano di riqualificazione dell'arredo urbano del tratto pedonalizzato del centro commerciale naturale del Lido dei Pini.

- che nella Conferenza dei Servizi, tenutasi presso la Direzione Pianificazione Territoriale –Unità Organizzativa Urbanistica della Regione Veneto in data 23 novembre 2016 è stato espresso parere favorevole e sottoscritto l'Accordo di cui trattasi;

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 29.12.2016, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.66/2014, è stato ratificato l'Accordo di programma, come sottoscritto digitalmente nella Conferenza dei Servizi del 23 novembre 2016 dal Rappresentante della Regione, dal Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento e dal legale rappresentante della Società Immobiliare Nettuno S.p.a.;

-che la suddetta deliberazione è stata trasmessa alla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto, via PEC e con Prot. n. 3042 del 02.02.2017 ;

Vista la nota della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto Prot. n. 52531 del 08.02.2017 secondo la quale è stato rilevato che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 29.12.2016 è stata assunta oltre i termini di legge ed inoltre, sempre nella stessa nota, al fine di rendere efficace l'accordo di programma in argomento è stata riconvocata la conferenza decisoria per il giorno 15 febbraio 2017;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 15.02.2017 e l'Accordo di programma confermato ed ulteriormente sottoscritto, trasmesso con nota regionale prot. n. 64310 del 16.02.2017;

Segnalato che per mero errore materiale non è stato aggiornato dagli uffici competenti della Regione Veneto il primo capoverso dell'Accordo di Programma che riporta ancora la data del 23 novembre 2016 anziché la data del 15/02/2017, ma che comunque l'Accordo stesso è stato sottoscritto in data 15/02/2017;

Ritenuto necessario provvedere alla ratifica dell'Accordo di Programma in oggetto;

Richiamato l'art. 32 della L.R. 35/2001;

Ritenuto di valutare in sede di convenzionamento il contenuto dell'accordo rispetto alla normativa specifica relativa al DPR 380/01 nel testo temporalmente vigente, così come peraltro affermato anche dall'Assessore Carrer nel corso della discussione di cui al verbale di deliberazione num.117/2016;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio e dal dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all'art 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Visto il Bilancio di previsione 2016/2018 approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 27 del 26 aprile 2016;

Dato atto che l'art. 5 c.11 del D.L. n. 244/2016 (G.U. 304 del 30.12.2016) ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione degli enti locali e pertanto, fino all'approvazione del Bilancio 2017/2019, viene applicato il regime di esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL d.lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta n. 309 del 23.02.2017;

Udita la relazione del Dirigente del settore Uso e Assetto del Territorio, l'arch. Gherardi, il quale si sofferma sulle osservazioni effettuate dal Consigliere Vizzon in Commissione territorio in ordine alla scomputabilità degli oneri di urbanizzazione tra categorie diverse, possibilità testualmente prevista dall'art. 31, comma 1, della LR 11/2004. Egli fa un breve excursus storico riguardo all'istituto dello scomputo oneri di urbanizzazione ed alla ratio del medesimo. Sottolinea che la differenza tra onere di urbanizzazione primari e secondari rileva solo sotto il profilo applicativo del codice dei contratti, in sede di assegnazioni lavori e non ai fini dell'applicazione dello scomputo. Il Dirigente afferma comunque che la questione verrà dettagliatamente analizzata in sede di convenzione, che assume importanza esecutiva per le opere. Ricorda che trattasi di un progetto strategico turistico che ha rilevanza consiliare unicamente in quanto comporta variazione al vigente strumento urbanistico.

Il Vice Sindaco Carrer precisa che le superfici a scomputo riportate nelle tavole di progetto si riferiscono solo a strade ad uso pubblico.

Si riporta di seguito la trascrizione integrale degli interventi effettuati dal Consigliere Vizzon, dall'arch. Gherardi e dal Vice Sindaco:

Consigliere Vizzon: *“non condivido quello che è stato detto, però non posso pretendere di detenere la ragione perché non avrei le qualità, ma questo non mi impedisce di dire e di esprimere il mio*

pensiero. Il mio pensiero che viene espresso in questa sede e tengo a ribadire, unicamente in questa sede. Credo che il mondo politico si sia rovesciato. I principi fondanti della sinistra, non sono più tali a mio avviso: l'eguaglianza – voi direte “ma cosa centra con l'urbanistica di San Michele al Tagliamento”? Beh, secondo me, passa anche attraverso l'urbanistica di San Michele al Tagliamento, perché, come succede a livello mondiale, i ricchi diventano sempre più ricchi, e i poveri diventano sempre più poveri. A livello mondiale, 60 persone detengono la ricchezza di oltre la metà della popolazione del mondo e si è arrivati a quello per dei processi tecnico-politici, che in proporzioni molto più piccole, a mio avviso vengono riproposte anche nell'urbanistica di San Michele. L'ambiente poi: altro principio fondante della sinistra; la tutela dell'ambiente, il consumo del suolo, io noto che, in qualche maniera, questa cosa qui viene completamente disattesa, nel senso che aree agricole nella terra di mezzo diventeranno – terra di mezzo inteso come denominazione data dal PAT – diventeranno edificabili, e soprattutto, in un momento in cui le presenze turistiche sono in calo, si continua a costruire. Allora, la vecchia ipotesi di edificazione sul terreno di cui stiamo trattando, prevedeva almeno – se non erro – 18.000 metri cubi di residenza stabile per i cittadini residenti. Ora, anche questi sono stati completamente rimossi e tutto l'intervento – a mio avviso – si risolve come dire, a una cosa esclusivamente – non la voglio chiamare speculazione – ma insomma sono solo appartamenti turistici: 290 appartamenti turistici e 26 camere di albergo. Ma io questa esigenza non la vedo ma qua entriamo negli aspetti diciamo “politici”. Io voglio entrare anche negli aspetti tecnici: magari, come ho detto poc'anzi, non ho questa grande preparazione, ma io ho cercato di studiarli un po' l'accordo di programma e un po' le norme, e ritengo che vengano fatte passare per primarie e quindi scomputabili ciò che le opere di urbanizzazione primaria non sono e allo stesso modo vengono fatte passare opere di urbanizzazione secondaria, ciò che di secondario non sono. Per cui, ho cercato di fare una ricerca e sono arrivato a questa conclusione: l'accordi di programma in questione, prevede lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria, punto 3 di cui all'art. 6.1 “Percorsi ciclo-pedonali e spazi a verde dedicati esclusivamente alla struttura alberghiera”: questo è quello che è indicato nell'accordo, poi adesso Gianni ha fatto una puntualizzazione però io mi rimetto a quello che leggo, magari ha ragione lui, però io questo leggo e a mio avviso risulterebbero inammissibili in quanto “non destinati alla collettività indistinta dei cittadini, andando così a soddisfare interessi di tipo particolare e non generale. Irrilevante risulterebbe poi la cessione della proprietà al Comune indicata al successivo art. 6.2.4 da cui ne deriverebbe altresì l'incombenza di cui all'art. 14 del codice della strada”. Cioè: vengono realizzate queste opere, vengono scomutate completamente o insomma nei limiti poi fissati dalla normativa, e in più, poi, noi dobbiamo farci anche le manutenzioni perché vengono ceduti. Quindi a mio avviso un doppio elemento sfavorevole solo su quelle primarie.

Ma poi ci sono anche quelle secondarie: tant'è che scrivo in questo intervento che poi verrà allegato, perplessità ancora maggiori derivano dal contenuto dell'art. 6.2.6 il quale stabilisce che – e riporto testualmente quello che c'è scritto nell'accordo: “la ditta attuatrice si impegna a progettare e realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, le seguenti opere: revisione e ampliamento di Via Lattea fuori ambito dell'accordo, indicata con un apposito retino tratteggiato a linee verdi di colore arancione, tavola 19”, che per me queste sono le classiche primarie. Le opere di urbanizzazione secondaria, di cui all'art. 44 della legge 22.10.71, 865 novellato dall'art. 16 comma 8 del DPR 380/2001, indica esclusivamente quali sono le opere secondarie e sono: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, strutture complesse per istruzioni superiori dell'obbligo, mercati di quartieri, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie.

Ebbene, su questo intervento, non vedo nulla di tutto questo. Io non ho la ragione assoluta, però mi sento di fare questo intervento; e mi sento di sottolinearlo con forza a tutto il Consiglio comunale. Per questo motivo, a nome anche della collega, noi saremo contrari a questa delibera. Adesso allego la”

Il Consigliere Vizzon, consegna al Segretario il documento allegato sub C;

Arch. Gherardi: *“allora: l’Accordo di programma è comprensivo del testo che c’è lì e che è stato allegato, ma anche di tutti gli elaborati che sono stati firmati. All’interno di questi elaborati, ce ne sono alcuni che mettono in evidenza l’azione come sta e cioè all’interno dell’area privata oggetto di trasformazione – quella più propriamente dedicata alla edificazione – non c’è nessuno scomputo dei percorsi, dei vialetti ecc. Lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria eventualmente identificata in corso di convenzione, sono quelle esclusivamente indicate nell’elaborato allegato all’accordo di programma. Come dicevo prima, la questione che ha fatto emergere il consigliere Vizzon, è una questione che è molto dibattuta anche nella dottrina di applicazione di queste norme. Perché, se è pur vero che nel ’64 e nel ’71, vengono definite che cosa sono le opere di urbanizzazione primaria e quelle che sono le opere di urbanizzazione secondaria, è altrettanto vero che viene introdotto, consapevolmente o meno non lo sapremo mai, anche il concetto di funzionalità dell’opera, ribadito, oltretutto, anche dall’ANAC. Perciò, nella urbanistica moderna, valutato anche il fatto che con lo scomputo tra categorie diverse, non rileva alcunché la questione, né come dicevo prima, nell’urbanistica moderna, si sprecano le integrazioni alle norme riguardanti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Per esempio, in questi ultimi anni il legislatore ha inserito tutta una serie di ulteriori opere tra quelle primarie e anche tra quelle secondarie, a seconda di che cosa? Della funzione che queste opere hanno. Però direi che questa è – come dire – una questione, se vogliamo, di interpretazione della funzione di queste opere. Però, dal punto di vista della operatività dell’accordo, non dobbiamo perdere di vista i fondamentali. I fondamentali sono: tra opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria, è ammessa la compensazione tra categorie diverse. Sul punto non si discute. Questo significa che tra le due categorie ci possono essere – come dire – dei travasi; questo significa che dal punto di vista dei – come ho detto prima – degli incarichi hanno due normative un po’ diverse rispetto alle due categorie, ma solo dal punto di vista del codice degli appalti, e soprattutto sono opere che non sono dentro all’area destinata alla – diciamo così – all’attività di costruzione più diretta, perché noi abbiamo – ricordo a tutti - intanto, comunque, non dobbiamo perdere di vista il fatto che abbiamo un surplus di opere rispetto al tabellare, che sia primario, che sia secondario, abbiamo un surplus di opere rispetto al tabellare. Significa che il privato si impegna a fare più opere di quanto il tabellare potrebbe prevedere. Mi spiego?. Con tabellare, per chiarezza, intendo la previsione dell’ammontare dei soldi che vengono previsti per il pagamento di queste opere. Tutte queste opere qui, ripeto, sono fuori da quell’area, perciò il verde, il parco e tutte queste ulteriori opere qui, sono fuori dall’area direttamente collegata con l’albergo e comunque con le costruzioni che ci stanno intorno. Abbiamo perciò questo surplus di circa attualmente 220.000 euro, attualmente – dopo verificheremo puntualmente ovviamente tutte le quantità, prezzi, modalità, elementi e quant’altro, e perciò lo vedremo in fase di convenzione. Abbiamo la realizzazione del parco della biodiversità e abbiamo gli importi relativi al canale trasversale settimo, la costruzione del canale trasversale settimo. Perciò abbiamo, spannometricamente, concedetemi la licenza poetica, un surplus di circa due milioni e tre, più o meno, per quanto riguarda le opere che vengono proposte. Perciò al di là della definizione delle opere di primaria e secondaria che sarà fatta puntualmente in fase di convenzione, ripeto: sarà fatta puntualmente in fase di convenzione, al di là di questo, la ratifica dell’accordo è sui –come dire – sulla variante che viene effettuata con la ratifica e sull’interesse generale strategico che ha questo progetto rispetto all’interesse della Regione, che ci ha messo l’imprimatur e rispetto all’interesse anche dell’Amministrazione di San Michele al Tagliamento che, tramite anche queste opere sul canale trasversale settimo, dovrebbe mettere in sicurezza tutto il bacino di Bibione per quanto riguarda gli aspetti idrografici del caso”.*

Il Consigliere Fantin dà lettura del documento allegato sub D;

Vice Sindaco Carrer: *“sì, sempre per ribadire l’interesse pubblico dell’opera che prima il Dirigente non lo ha spiegato nel dettaglio. C’è da dire che nell’area parco, che i proponenti donano in servitù perpetua quanto meno al pubblico, viene realizzato un bacino di laminazione di circa 30.000 cubi. In un recente incontro che abbiamo fatto con ingegneri di LTA, ci siamo fatti spiegare*

che cosa sarebbe successo se non si realizzasse questo bacino che servirebbe in caso di piene, in caso di forti precipitazioni in tempi brevi, servirebbe a scolare quanto il depuratore non sarebbe in grado di ricevere. Ecco, se non venisse realizzato questo bacino di 30.000 cubi, sarebbe necessario realizzare un bacino di laminazione in linea come è stato fatto nel canale settimo, cioè tipo Via Orsa Maggiore, in Corso del Sole o in Via delle Costellazioni. Quindi, diciamo che quest'opera, fondamentale, andrà a risolvere, speriamo definitivamente, i problemi di allagamento del nostro centro di Bibione”.

Infine il Consigliere Teso conferma il voto favorevole del proprio gruppo presente e sottolinea che egli fa una valutazione dal punto di vista politico, per la comunità e per l'intero territorio, anche in termini di nuovi posti di lavoro.

Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali, formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (Morando e Vizzon), resi, per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 66/2014, di ratificare l'Accordo di programma sottoscritto in data 15.02.2007 ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale Veneto, n. 35/2001, San Michele al Tagliamento (VE) – Progetto strategico di interesse regionale “Riqualficazione e rilancio turistico di Bibione Est” , che, allegato SUB A) al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il progetto strategico turistico “Riqualficazione e rilancio turistico di Bibione Est” in Comune di San Michele al Tagliamento e l' Accordo sono stati ulteriormente, per i motivi espressi in premessa, approvati nella Conferenza dei Servizi del 15 febbraio 2017, giusto verbale che, allegato SUB B) al presente provvedimento, ne fa parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 29.12.2016;
4. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;
5. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio e dalla dirigente del Settore Economico Finanziario, che si fanno propri.

Con separata votazione, voti favorevoli 13, contrari 2 (Morando e Vizzon), resi per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 15.02.2017 RELATIVO AL PROGETTO STRATEGICO DI INTERESSE REGIONALE "RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO TURISTICO DI BIBIONE EST" AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001, N.35: RATIFICA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
21/02/2017

Il Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio
Arch. Alberto Gherardi

F.TO

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 15.02.2017 RELATIVO AL PROGETTO STRATEGICO DI INTERESSE REGIONALE "RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO TURISTICO DI BIBIONE EST" AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001, N.35: RATIFICA.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Trattasi di provvedimento meramente esecutivo delle linee guida definite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66/2014. I riflessi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente risultano subordinati alla futura approvazione della convenzione propedeutica al rilascio dei titoli abilitativi edilizi nella quale verranno stabiliti, tra l'altro, la puntuale tempistica degli interventi nonché gli impegni del proponente e le garanzie nei confronti del Comune.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
27/02/2017

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile

F.toDott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 02/03/2017 n. 26 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Codognotto Pasqualino

Il Segretario GENERALE
F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 20/03/2017, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 09/03/2017

L'impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 09/03/2017

L'impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 09/03/2017

L'impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA EMMANUELLI

CODICE FISCALE: IT:MMNCL79T15F770H

DATA FIRMA: 09/03/2017 16:15:41

IMPRONTA: 38616130333465346335646433323331633964353333383865326434623465306664386533313137